



Diritto d'autore e ambiente digitale

Maria Concetta De Vivo
concetta.devivo@unicam.it

Questo documento è [Copyleft](#) -M.C. De Vivo - Diritto d'autore digitale

a.a. 2014_2015

M.C. De Vivo

1

Diritto d'autore e ambiente digitale

- 1. Un po' di storia
- 2. Proprietà intellettuale e Diritto d'autore
- 3. La legislazione
- 4. Ipotesi di regolamentazioni
- 5. I figli di Napster

Le Opere dell'Ingegno per i Romani

Gaio, *Institutiones* 2.77 (II secolo d.C.)
È fuor di dubbio che, se un tale abbia scritto qualcosa su carta o pergamena di mia proprietà, foss'anche in lettere d'oro, essa diviene di mia proprietà, in quanto le lettere seguono il destino della carta o della pergamena.

Paolo, *D. 6.1.23 (Paul. 21 ad ed.)* (III secolo d.C.)
Quanto venga scritto su materiale scrittorio o quanto sia dipinto su una tavola di mia proprietà diviene immediatamente di mia proprietà; anche se alcuni, per il dipinto, ritengono il contrario per via del suo valore; ma secondo me è necessario che il dipinto segua le sorti della tavola dato che senza la tavola non potrebbe esistere.



Rifiuto dell'opera dell'ingegno


Perchè: Non tangibile

A dimostrazione di quanto sia difficile accettare il concetto che un bene immateriale (=prodotto intellettuale) possa avere una sua propria tutela parte da molto lontano ...

Genesi di un diritto

Quando opera dell'ingegno diventa oggetto di tutela ?

Opera ingegno diventa fonte di reddito/guadagno



**Prodotto culturale
Valore economico =
economicamente
rilevante=creatività
umana protetta
perché in grado di
creare un prodotto
da sfruttare
economicamente**

Oggetto = Opera letteraria

→ Oralità Scrittura

Stampa (=Riproduzione
dell'originale in una
copia qualitativamente
valida a costi accettabili)

→ Protezione Interessi
Economici

Protezione Autore =
autore del manufatto

a.a. 2014_2015

M.C. De Vivo

4

Quando si incomincia ad avere idea di una tutela dell'opera dell'ingegno?

Quando questa opera diventa fonte di reddito o di guadagno.

Cosa fa muovere il mondo? Il denaro! --- > Pertanto si può affermare che l'esigenza di protezione del diritto d'autore nasce quando l'oggetto di un'opera letteraria (primo caso di tutela dell'autore) o comunque quando un prodotto culturale incomincia ad essere rilevante economicamente e cioè quando acquista un valore economico.

Il processo di valorizzazione economica di un prodotto culturale (limitato, agli inizi, all'opera letteraria) determina, dunque, la nascita del Diritto d'autore.

Bibliografia: G. Pascuzzi e R. Caso, I diritti sulle opere digitali, CEDAM, 2002

Con tale atto si stabiliva la fruizione delle invenzioni artigianali prodotte da un determinato soggetto, da parte della intera collettività e dell'autorità della Repubblica Veneziana, imponendo di fatto forti limiti alle eventuali e giuste pretese economiche da parte dell'inventore, **in nome dell'interesse e dell'utilità sociale.**

1400

Proprietà Intellettuale



nel 1474 un Atto del Senato Veneziano stabilisce una regolamentazione sulle invenzioni artigianali, simile alla regolamentazione dell'odierno brevetto

1700

Diritto d'autore



Inghilterra Statute of Anne

Genesi di un diritto

Più che la riproduzione dell'opera la gestione del sapere ...

**Prima della stampa
forte organizzazione
sociale:**

Oriente Cina :

primo millennio d.C.
Impero cinese (Apparato
burocratico)

Occidente Europa :

Chiesa/Monarchia
Universitas studiorum

Stampatori

Riconoscimento

organizzazione sociale preesistente

Corporazioni

*coscienza potenzialità
commerciali dovute alla
padronanza della nuova tecnica
organizzazione*

autoregolamentazione


<<ottengono dai sovrani l'attribuzione di prerogative
atte a favorire lo stabilimento e lo sviluppo delle
proprie attività produttive>>

a.a. 2014_2015


M.C. De Vivo

6

Il Diritto d'autore ha una graduale evoluzione. In un primo tempo l'attenzione era rivolta a regolamentare la gestione del sapere; mentre il problema della «riproduzione dell'opera» non aveva ancora alcun senso. L'avvento della stampa ebbe un effetto dirompente in tal senso, proprio come Internet e le tecnologie informatiche l'hanno avuto ai nostri tempi (società dell'ICT).



Anche con l'avvento della stampa, in una fase iniziale, prima di procedere alla creazione di un diritto ad hoc si cerca comunque di regolamentare e controllare la gestione del sapere attraverso un «sistema di privilegi» ... attraverso «accordi» e reciproche rinunce tra «il sistema» (=Monarca) da una parte e i detentori della tecnologia rivoluzionaria dell'epoca (=gli stampatori).



Soltanto nel 1700 circa nasce il Diritto d'autore vero e proprio ... In Inghilterra e si svilupperà in seguito nei singoli Paesi europei.

In Europa si privilegiò il rapporto tra Autore e prodotto del suo intelletto --- > quindi la proprietà che il soggetto poteva vantare sul suo prodotto.

In Inghilterra la pragmaticità del popolo anglosassone, portò a privilegiare l'aspetto patrimoniale. E cioè non tanto il rapporto tra autore e bene ma tra il bene e la collettività --- > ossia se quel prodotto poteva essere di aiuto agli altri consociati e quindi permettere un progresso della società e della conoscenza.

La tutela pertanto si sviluppò in modo differente. in Inghilterra (e prevalentemente, ma non necessariamente in tutti, nei paesi di cultura anglosassone) prevalse la tutela dell'aspetto patrimoniale e si svilupperà nel «Copyright».

Nei paesi di cultura latina (Francia ed Italia) si optò per una tutela di tipo proprietario. Ossia il rapporto di proprietà tra Autore e bene prodotto dalla sua intelligenza. L'autore viene tutelato perché proprietario dell'opera che ha creato indipendentemente dal fatto che da questa voglia o no trarre un guadagno economico. Nasce il nostro Diritto d'Autore.

Giuridificazione

Diritto
d'autore

Età
moderna

Inghilterra - Copyright

(aspetto economico piegato a
finalità economiche lobbistiche)

Europa - Diritto d'autore

(Tutela proprietà "immateriale"
- in evoluzione)

Perciò la tutela in età moderna si risolse a favore del «vecchio» diritto d'autore che prendeva in considerazione una proprietà su di un bene «immateriale» in continua evoluzione, mentre il copyright anglosassone prestava il fianco a incursioni di tipo lobbistico da parte di organizzazioni interessate ad avere il monopolio sul valore e la produzione economica.

Proprieta' intellettuale

Comparazione delle legislazioni

Inghilterra	Sistema anglosassone <ul style="list-style-type: none">➤ Formalita' costitutive d.a.➤ D.a. esteso editori	Attuale tendenza I tre sistemi si stanno uniformando <ul style="list-style-type: none">--- > Accordi internazionali--- > Convenzione di Berna--- > attivita' WIPO
Francia- Italia- Germania	Sistema Latino-germanico <ul style="list-style-type: none">➤ Nessuna formalita' costitutiva d.a.➤ Autore ed Editori/Produttori Diritti connessi	
Paesi socialisti	Sistema dei Paesi socialisti <ul style="list-style-type: none">➤ Opera ingegno=opera socialeNo esclusivita'=Sostituita licenze obbligatorie	

22.10.2011 11

C. comparazione

I sistemi giuridici sono:

- sistema anglosassone
- sistema latino-germanico
- sistema socialista

I caratteri del sistema anglosassone sono:

- la tutela è subordinata ad una serie di formalità costitutive
- il diritto d'autore si estende anche agli editori

Il sistema latino -germanico prevede:

- la creazione dell'opera come fatto costitutivo del diritto d'autore
- assenza di formalità costitutive
- agli editori ed ai produttori è riconosciuto un diritto connesso

I Paesi socialisti adottano un sistema che ha le seguenti caratteristiche:

- l'opera dell'ingegno è opera sociale
- l'esclusiva è sostituita da un regime di licenze obbligatorie

Per finire bisogna dire che i tre sistemi si stanno sempre più avvicinando per l'intervento di accordi internazionali quali la convenzione di Berna e la convenzione universale.

1 Proprietà Intellettuale

2. Diritto d'Autore < --- > 2. Proprietà industriale

Proprietà Intellettuale genus
(Diritto d'autore species)

Si Privative = Strumenti giuridici favoriscono sfruttamento del prodotto da chi ne è "proprietario" in regime di favore (favorito/esclude chiunque)

Brevetto=Invenzioni

Diritto d'autore=Opere d'ingegno

Marchio=linee di prodotti, processi produttivi, azioni commerciali

Il Diritto d'autore si riallaccia ad un particolare tipo di proprietà che è genericamente definita «Proprietà intellettuale». La proprietà intellettuale potrebbe essere considerata una sorta di macroarea (=genus) di cui il Diritto d'autore sarebbe una sezione specifica, ben definita (=species).

Ad esempio alla Proprietà intellettuale ricomprende anche un'altra «species» di tutela che è quella dei Brevetti ed un'altra ancora che è quella dei Marchi ...

La proprietà intellettuale si basa su di un apparato di «Privative» ossia su strumenti giuridici che stabiliscono lo sfruttamento del prodotto da parte di chi ne è «proprietario» (l'ha inventato, l'ha creato, ecc...) Questa tutela consiste nella possibilità dell'autore di escludere chiunque dall'usufruire del proprio prodotto senza la sua autorizzazione.

2 Proprietà intellettuale	
Invenzione <small>Vs Opera dell'ingegno</small>	Soluzione originale di un problema tecnico atta ad essere realizzata ed applicata in campo Industriale. Funzione ed utilità pratica
Brevetto	Titolo conferisce monopolio temporaneo di sfruttamento commerciale del trovato
Requisiti di brevettabilità	Novità Originalità Liceità Applicazione industriale

19.04.2006 13

Una precisazione ci aiuta a comprendere meglio la differenza tra Diritto d'Autore e Brevetto.

La precisazione riguarda l'oggetto delle due tutele e cioè l'opera che viene creata da un soggetto.

L'Invenzione tutelata attraverso il brevetto, è un concetto diverso dall'opera dell'ingegno che è tutelata dal diritto d'autore.

Infatti nella invenzione, oggetto di brevetto, ciò che viene creato serve a risolvere un problema tecnico e perciò si colloca in un ambito industriale ... **ha una funzione ed una utilità pratica** a differenza dell'opera dell'ingegno tutelata dal diritto d'autore (fra le quali rientra ad esempio una foto, un quadro, una poesia ecc ...).

Una considerazione:

Resta anomalo in tal senso la collocazione che il nostro legislatore ha fatto della tutela del software. Infatti, nonostante la natura del software sia «tecnica e pratica», il sw è stato considerato alla stregua di un'opera d'arte ed è stato tutelato in modo più ampio del brevetto, ossia con il ricorso alla legge sul diritto d'autore.

Un esempio di invenzione potrebbe consistere nella creazione di un tubo per innaffiare in grado di ricompattarsi autonomamente grazie ad un particolare materiale usato per la creazione del tubo stesso ...

2 Proprietà intellettuale/industriale



Marchio

Vs
Opera ingegno

Figura/Segno/Parola nuova in grado di
distinguere prodotti o merci oppure di
identificare un'azienda produttrice

19.04.2006

14

Un'altra differenza è quella tra il Marchio e l'Opera dell'ingegno.

Il marchio ha una funzione specifica: rappresenta un segno distintivo volto a tutelare l'attività di un imprenditore.

2 Proprietà intellettuale/industriale



Software che natura ha?

- A) Applicazione tecnico-industriale
- B) Opera dell'ingegno /opera d'arte

Italia

Prodotti informatici e digitali (programmi e prodotti simili)

Opere di ingegno (l.d.a.)

«Linguaggio di scrittura» = «testo letterario»

No «Il linguaggio»=algoritmo

Si «la forma/il prodotto»=il prodotto finito/programma compilato ossia il software

Anomalia?

22.10.2011

15

Con la legge sul diritto d'autore il Software viene tutelato come linguaggio di scrittura. Pertanto viene tutelato il risultato di questo linguaggio di scrittura, ossia la forma del risultato di questa scrittura.

Cioè --- > non viene tutelato il linguaggio con cui scrivo un testo letterario (=algoritmo) , ma viene tutelato il testo letterario (software).

Sostanzialmente la forma in cui l'algoritmo si esternalizza si concretizza, ma non viene tutelato l'algoritmo in se.

Questo puo' essere riprodotto in una forma (=con un linguaggio) diverso.

Con il Brevetto si sarebbe impedito anche questo secondo passaggio.

2 Proprietà intellettuale/industriale



S. Williams, Codice libero, Apogeo editore, 2003

«La differenza tra la tutela di un programma **sotto copyright** e quella di uno coperto da **brevetto** è sottile ma significativa. **Nel primo caso, chi ha creato il software può vietare la duplicazione del codice ma non quella dell'idea** o della funzionalità cui si riferisce quel codice. In altri termini, se uno sviluppatore sceglie di non usare un programma tutelato dai termini imposti dall'autore originale, gli resta comunque la libertà di operare il cosiddetto reverse-engineering, ovvero riprodurre le funzionalità scrivendo nuovamente il codice partendo da zero. [...]»

Invece:

«Contrariamente al copyright, un **brevetto** offre a chi lo detiene la possibilità di **impedire lo sviluppo indipendente di un programma dotato di funzionalità identiche o analoghe**».

1. Software Tutelato diritto d'autore
2. Software Tutelato attraverso brevetto

← Differenze

1. È tutelato il software (=prodotto finito) e non l'algoritmo
2. È tutelato tutto il pacchetto (software + algoritmo)

Parentesi.

Per quanto riguarda la brevettabilità una parentesi

Parrella - 2004

Diversamente dagli USA In Europa non sono brevettabili (articolo 45 Codice Proprietà Industriale):

- Le teorie scientifiche ed i teoremi matematici.

- I programmi per calcolatori, le regole di un gioco, ..
- trattamento terapeutico.

- I metodi per il commercio (=idea di marketing; strategia commerciale)

Fonte: ufficiomarchibrevetti.it

(=idea di marketing; strategia commerciale)

Fonte: ufficiomarchibrevetti.it



ottobre 2011

M.C. De Vivo -Master

17

Occorre dire che tuttavia gli Uffici brevetti di diversi Paesi dell'Unione, negli ultimi anni, hanno concesso brevetti per programmi informatici, sollevando forti reazioni soprattutto negli ambienti accademici.

Proprietà intellettuale

Diritto d'autore

1. Cosa tutela il dir. aut.

2. In che consiste il diritto d'autore

3. Quali sono le opere tutelate

Opera dell'ingegno

- Bene
- Bene immateriale
- Altri beni immateriali: invenzioni industriali/i marchi/informazione
- Corpus mysticum/corpus mechanicum

a.a. 2014_2015

M.C. De Vivo

18

Ritornando al Diritto d'autore (e dunque alla **sola** «proprietà intellettuale e non più **anche** a quella industriale) vediamo cosa tutela. Tutela l'opera dell'ingegno. Cos'è l'opera dell'ingegno?

***Opere dell'ingegno:** rientra nella categoria dei beni immateriali assieme alle invenzioni industriali, ai modelli di utilità, ai modelli e disegni ornamentali, ai marchi, alla ditta e all'insegna. In generale, i beni immateriali consistono in una creazione intellettuale (corpus mysticum) estrinsecata in un elemento materiale (corpus mechanicum).*

Proprietà intellettuale

Diritto d'autore

1. Cosa tutela il dir. aut.

2. In che consiste il diritto d'autore

3. Quali sono le opere tutelate

Opera dell'ingegno

Opere creative.

Forma non l'Idea.

a.a. 2014_2015

M.C. De Vivo

19

Il Diritto d'Autore non tutela l'Idea ma la forma in cui quell'Idea viene concretizzata.

Codice Civile

Articolo 2575 Codice civile: «2575. Oggetto del diritto. — Formano oggetto del diritto di autore le **opere dell'ingegno** di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione»

LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE (artt. 1-206)

Diritto d'autore

1. Cosa tutela aut.

2. In che consiste diritto d'autore

3. Quali sono opere tutelate

Elenco ex art. 2 LDA. Non tassativo.

Art. 2 In particolare sono comprese nella protezione:

- 1) *le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orali;*
- 2) *le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;*
- 3) *le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;*
- 4) *le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;*
- 5) *i disegni e le opere dell'architettura;*
- 6) *le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;*
- 7) *le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II;*
- 8) *i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.*
- 9) *le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.*
- 10) *Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.*

a.a. 2014_20

Cosa è il diritto d'Autore, in cosa consiste e quali opere tutela sono concetti contenuti in Due articoli (=norme).

Il primo fa parte del Codice civile (2575) c.c.)

Il secondo è contenuto nella Legge sul diritto d'autore (art. 2 Lda)

Diritto dell'autore sull'opera da lui stesso creata

Aspetto morale

Morale: Diritti della personalità dell'A.
/Intrasmissibile, Inalienabile e
Imprescrittibile/ Paternità dell'opera,
integrità, inedito e diritto di pentimento
(art. 20 l.d.a. ed artt. 142 e 143 l.d.a.)

TUTTA LA VITA

Aspetto patrimoniale

Patrimoniale: sfruttamento economico dell'opera/Titolare l'A./Trasmesso (varie forme e diversi soggetti, artt. 12-18 bis l.d.a.)/Pubblicare-Riprodurre-Diffondere-Distribuire-Elaborare-Tradurre-Rappresentare-Noleggiare o Prestare (artt.: 12, 25, 13, 16, 17).

Lo sfruttamento patrimoniale può essere controllato e ceduto nei suoi vari aspetti (autonomamente e anche a diversi soggetti) attraverso il "contratto".

LA VITA + 70 ANNI DALLA MORTE DELL'A.

a.a. 2014_2015

M.C. De Vivo

21

Analisi della normativa sul Diritto d'Autore.

Il «nostro» Diritto d'autore ha due aspetti: uno morale e l'altro patrimoniale.

Il Diritto morale consiste nel potere rivendicare la paternità dell'opera (=Io sono l'autore e nessun altro) di vederla rispettata nella sua integrità (=nessuno può modificarla) nel diritto che non venga mai pubblicata o nel diritto di poterla ritirare o ripudiare.

Il Diritto morale è sconosciuto nella cultura anglosassone in cui è vigente il c.d. copyright.

Diritto dell'autore sull'

Aspetto morale

Morale: Diritti della personalità dell'A. /Intrasmissibile, Inalienabile e Imprescrittibile/ Paternità dell'opera, integrità, inedito e diritto di pentimento (art. 20 l.d.a. ed artt. 142 e 143 l.d.a.)

DIRITTO MORALE

SEZIONE V
Ritiro dell'opera dal commercio.

Art. 142 - L'autore, qualora concorrano **gravi ragioni morali**, ha **diritto di ritirare l'opera dal commercio**, salvo l'**obbligo di indennizzare** coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.

Questo diritto è **personale e non è trasmissibile**.

Agli effetti dell'esercizio di questo diritto l'autore deve notificare il suo intendimento alle persone alle quali ha ceduto i diritti ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale dà pubblica notizia dell'intendimento medesimo nelle forme stabilite dal regolamento.

Entro il termine di un anno a decorrere dall'ultima data delle notifiche e pubblicazioni, gli interessati possono ricorrere all'autorità giudiziaria per opporsi all'esercizio della pretesa dell'autore o per ottenere la liquidazione ed il risarcimento del danno.

In
a.a. 2014_2015
M.C. De Vivo
22

Nel nostro ordinamento giuridico è importante, al punto che viene riconosciuto come un «diritto della personalità» e come tale è: ...

Tale aspetto è contenuto negli articoli 20, 142 e 143 della LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE.

Proprieta' intellettuale

Aspetto patrimoniale

Patrimoniale: sfruttamento economico dell'opera/Titolare l'A./Trasmesso (varie forme e diversi soggetti, artt. 12-18 bis l.d.a.)/Pubblicare-Riprodurre-Diffondere-Distribuire-Elaborare-Tradurre-Rappresentare-Noleggare o Prestare (artt.: 12, 25, 13, 16, 17).

In Lo sfruttamento patrimoniale puo' essere controllato e ceduto nei suoi vari aspetti (autonomamente e anche a diversi soggetti) attraverso il "contratto".

DIRITTO PATRIMONIALE.

Art. 12 - L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi

DIRITTO PATRIMONIALE.

SEZIONE III

Durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera.

Art. 25


I diritti di utilizzazione economica dell'opera durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte.

L'altro aspetto è quello patrimoniale.

Conosciuto e sviluppato nel copyright.

Come tutti i diritti patrimoniali è :

Gli articoli che regolano questo aspetto sono: l'articolo 12, 13, 16, 17 e 25 della LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE.



In questa slide vengono schematizzati alcuni aspetti che il Diritto d'Autore regola a seconda del tipo di opera che tutela.

Ad esempio, nella ipotesi che si intenda utilizzare un brano o l'intera opera letteraria di «altro» soggetto che ne è l'autore, si dovranno chiedere i seguenti permessi o autorizzazioni ...

Proprieta' intellettuale

Diritti Connessi=legati indirettamente al diritto d'autore.

Come il diritto d'autore i diritti connessi sono anch'essi diritti esclusivi che possono essere fatti valere *erga omnes*.

Sono regolati nel Titolo II, "Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore", agli artt. da 72 a 101.

I diritti connessi sono così suddivisi:

- Capo I: Diritti relativi alla produzione di dischi fonografici e di apparecchi analoghi;
- Capo I bis: Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento;
- Capo II: Diritti relativi alla emissione radiofonica e televisiva;
- Capo III: **Diritti degli artisti interpreti ed esecutori**;
- Capo IV: Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali;
- Capo V: Diritti relativi alle fotografie;
- Capo VI: Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto;
- Capo VII: Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria;
- Capo VIII: Protezione del titolo dell'opera, delle rubriche, dell'aspetto esterno dell'opera, degli articoli e di notizie.

a.a. 2014_2015

M.C. De Vivo

Al Diritto d'autore sono collegati altri diritti definiti Diritti connessi.

Opere derivate = da un genere ad altro . Ad es.: da libro a film (Forma letteraria e forma videomusicale. Da un linguaggio espressivo ad un altro)

Se originale **autore** è chi l'ha creata

Ma

per la necessaria rielaborazione occorre relativa richiesta di autorizzazione all'autore dell'opera originaria

Diritto d'autore
Opere d'ingegno

Le opere tutelate

Opere derivate

Spot Parmigiano reggiano

- a) letteraria
- b) musicale
- c) figurativa
- d) teatrale
- e) architettonica
- f) cinematografica
- g) ... multimediale

a.a. 2014_2015

M.C. De Vivo

26

Dall'Opera dell'ingegno originale posso discendere altre opere, anch'esse tutelate dalla l.d.a.

Si chiamano «Opere derivate», ossia opere che si «riallacciano» all'opera originaria. O perché da essa derivano, o perché sono composte da più opere originarie ecc...

Proprieta' intellettuale

Opere collettive = Più opere o parti coordinate per uno scopo. Es.: Enciclopedie, dizionari, Opere multimediali.

Opere composte = Più contributi indistinguibili di più soggetti

Software e opere multimediali = Opere di ingegno. Protetta forma non l'idea. Software/Multimedia/Siti web/Banche dati.

Opere musicali = Tutela particolare e complessa. V. P2P.

opere tutelate

Letteraria
musicale
teatrale
e) architettura
f) cinematografia
... multimediali

Autore morale è il coordinatore
Titolare diritti patrimoniali Editore
... a lui richiesta autorizzazioni per sfruttamento economico (art. 38 lda)

Autori = tutti
Morale=ognuno per tutti
Economico=ognuno per la propria quota (=comunione dei beni).

Sito Web a seconda della sua organizzazione

A. Tutela piena=opera originale

oppure come

B. Una banca dati tutela *sui generis*.
La banca dati se originalità = tutela
Piena. Se non originalità = tutela *sui generis*
(15 anni).

M.C. De Vivo

27

... ed altre ancora ...



Diritto d'autore e ambiente digitale


Maria Concetta De Vivo
concetta.devivo@unicam.it

Questo documento è [Copyleft](#) -M.C. De Vivo - Diritto d'autore digitale

a.a. 2014_2015

M.C. De Vivo

28



Stabilire se l'opera rientra nell'ambito della tutela del Diritto d'autore oppure in quella del Brevetto serve perché sono diversi i tipi di diritti e le norme che regolano questi.

Il Diritto dell'autore, oltre alla LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE (=legge specificamente redatta dal legislatore) è tutelato anche da una regolamentazione «generica» contenuta anche nel CODICE CIVILE.

L'articolo che tutela il Diritto d'Autore nel nostro Codice Civile è il 2575 --- > che tutela «l'opera dell'ingegno».

L'articolo 2585 c.c. tutela, invece l'invenzione industriale --- > e si riferisce al BREVETTO.

Proprieta' intellettuale

Invenzione → **DIVERSA LA NATURA**

Opera di ingegno → **DIVERSA LA NATURA**

I. 22 aprile 1941, n. 633 → **DIVERSO TIPO TUTELA**

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
 a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273
 R.D. 29 giugno 1939, n. 1127
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 4 marzo

a.a. 2014_2015 M.C. De Vivo 30

Riassumendo:

CODICE CIVILE articolo 2575

Legge 22 aprile 1941, n. 633 meglio conosciuta come LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE definita con la sigla LDA

Ed infine nel 2005 è stato emanato un CODICE DI SETTORE che tratta della Proprietà Industriale, meglio conosciuto come Codice della proprietà industriale (=d. lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Proprietà intellettuale

Invenzione

Opera di ingegno

**DIVERSA
LA
NATURA**

**DIVERSI
MODI
ACQUISTO**

I diritti dell'inventore sulle proprie invenzioni nascono nel momento di acquisizione del brevetto.

I diritti d'autore sulle proprie opere nascono al momento in cui queste vengono "create" (**art. 1.d.a.**)


Obbligo di registrazione (Registro Presidenza Consiglio dei Ministri) no funzione Costitutiva ma Pubblicità (=esistenza dell'opera-data di Pubblicazione-Trasferimenti dei Diritti di utilizzazione Economica). **V. art. 103 LDA .**

a.a. 2014_2015
M.C. De Vivo
31

Il Diritto dell'autore sulla propria opera nasce senza alcun obbligo formale, ma per il solo fatto di aver «creato» l'opera (che però deve essere in qualche modo espressa formalmente --- > non basta cioè avere l'idea ma occorre estrinsecarla in una qualche forma). Tutte le formalità previste sono richieste solo come forme di prova, ma non hanno valore costitutivo.

Sono gli art. 2576 del codice civile e 6 della legge sul diritto d'autore che sanciscono il diritto d'autore si costituisce (=sorge) dal momento della "creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale".

Al contrario del Brevetto che per «nascere» ha bisogno della registrazione del Brevetto stesso.



Le differenze tra l'opera dell'ingegno ed il brevetto si hanno anche nei tempi di durata della tutela stessa ...

Diritto d'autore violazioni

Cosa accade?

La l.d.a. attualmente vigente predispone mezzi di difesa civili, penali e amministrative.

Mezzi di difesa civili e sanzioni civili.

Articoli 156-167 L.d.a. – Tutela diritti patrimoniali

Tutela sfruttamento esclusivo da parte dell'autore

Articoli 168-170 L.d.a.

Tutela diritti morali

In caso di violazione sono previste sanzioni Civili – Penali ed Amministrative.

La legge sul diritto d'autore al Titolo II, Capo III, prevede agli articoli da 156 a 170 un **sistema** di difese e sanzioni civili a tutela del titolare del diritto dalle violazioni dei diritti a lui riconosciuti.

Più specificamente: dagli artt. da 156 a 167, sono previste le azioni a tutela dei diritti patrimoniali (=utilizzo economica), mentre agli artt. da 168 a 170, trattano della difesa dei diritti morali.

Le azioni a difesa dei diritti di utilizzazione economica e quelle a difesa dei diritti morali possono essere esercitate indipendentemente l'una dall'altra, oppure congiuntamente nel caso che la violazione comporti lesione di entrambe le tipologie di diritti.

Diritto d'autore violazioni

Azioni.

Cosa si ottiene?

Mezzi di difesa civili e sanzioni civili.

l'accertamento della titolarità del diritto

Chi è l'autore

l'inibitoria dell'attività illegittima in violazione

Tutto bloccato niente più danno

La rimozione distruzione esemplari

(no se c'è buona fede nell'acquisto)

Il risarcimento danno

Se c'è stato + dimostrazione

a.a. 2014_2015

M.C. De Vivo

34

Le azioni possono riguardare (ed ottenere)

--- > l'accertamento della titolarità del diritto (=chi è l'autore dell'opera e ha il diritto ad essere tutelato come tale);

--- > l'inibitoria dell'attività illegittima in violazione del diritto (=viene bloccata=inibita l'azione dannosa);

--- > la rimozione e la distruzione degli esemplari che costituiscono il frutto dell'illecito accertato (=i provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.);

--- > il risarcimento del danno subito dal titolare del diritto leso (=è necessario che ci sia un danno ed è il soggetto leso che lo deve dimostrare).

Diritto d'autore violazioni

Azioni.

Cosa si ottiene?

Divulgazione attraverso Internet

a.a. 2014_2015

Mezzi di difesa penali e sanzioni penali.

Articoli da 171 al 174-quater L.d.a.

Articolo 171 Lda

«... è punito con la multa da euro 51,00 a euro 2.065,00 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico,

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

M.C. De Vivo

35

Gli articoli da 171 a 174-*quater* Lda regolano le ipotesi di reato contro il diritto d'autore e le relative sanzioni.

«art. 171: la protezione dei diritti di utilizzazione economica e morali

L'articolo 171 prevede al primo comma una serie di reati che hanno per oggetto il diritto di utilizzazione economica dell'opera. Infatti, salvo quanto disposto dai successivi art. 171-*bis* e art. 171-*ter*, è punito con la multa da euro 51,00 a euro 2.065,00 chiunque senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nel regno esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) lettera abrogata;

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Il secondo comma stabilisce che chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

Il terzo comma dell'articolo 171 tutela invece alcune facoltà che rientrano nel contenuto morale e personale del diritto d'autore: la pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.» (dal sito <http://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/le-difese-e-le-sanzioni/le-difese-e-le-sanzioni-penali#.VN-X7uaG9Qg>)

Diritto d'autore violazioni

Azioni.

Cosa si ottiene?

Estinzione di reato

Mezzi di difesa penali e sanzioni penali.

Articolo 171 Lda

Il secondo comma stabilisce che

«... chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.».

Diritto d'autore violazioni

Mezzi di difesa penali e sanzioni penali.

Azioni.

Cosa si ottiene?

Tutela del software
Che viene considerato un «bene immateriale»

Non si può craccare ...

a.a. 2014_2015

M.C

Articolo 171bis *il software* e le banche dati (l.d.a. punisce al primo comma chi)

« ... abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione **programmi** contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.»

Art. 171-bis: il software e le banche dati

L'art. 171-bis punisce al primo comma abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Diritto d'autore violazioni

Mezzi di difesa penali e sanzioni openali.

Azioni.

Cosa si ottiene?

Tutela delle banche dati

Articolo 171bis *il software e le banche dati*
Lda punisce al secondo comma :

« ... chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.».

a.a. 2014_2015

M.C. De Vivo

38

Art. 171-bis: il software e le banche dati

... Al comma 2 è stabilito che chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582,00 a euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Diritto d'autore violazioni

Mezzi di difesa penali e sanzioni penali.

Azioni.

Cosa si ottiene?

Sitografia:

<http://www.dirittodautore.it/la-guida-al-diritto-dautore/le-difese-e-le-sanzioni/le-difese-e-le-sanzioni-penali#.VN-X7uaG9Qg>

Proprietà intellettuale

Attenzione:
Questo rinvio a copyleft
è solo un esempio

Licenza copyleft:

Questo articolo è sotto licenza [GNU Free Documentation License](#).

Pertanto il presente testo può essere stampato e liberamente utilizzato unicamente per uso personale, a patto di citarne sempre la fonte e di non stravolgerne in alcun modo il significato.